

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art. 1

E' costituita la Società agricola cooperativa denominata “CANTINA DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA”.

La cooperativa ha sede legale nel Comune di Vittorio Veneto.

Sui documenti, etichette, carta da lettera, imballi e dovunque sia richiesto da leggi, regolamenti e consuetudini, potranno essere usate per brevità le diciture, gli acronimi, i marchi seguenti:

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO E VITTORIO VENETO

e disgiuntamente tra loro

CANTINA DI CONEGLIANO;

CANTINA PRODUTTORI DI CONEGLIANO;

CANTINA DI VITTORIO VENETO;

CANTINA PRODUTTORI DI VITTORIO VENETO;

CANTINA DI SACILE E FONTANAFREDDA;

PREGIATA CANTINA SA.FO..

La Cooperativa ha una filiale operativa nel comune di Vittorio Veneto (TV), una nel comune di Conegliano (TV) e una nel comune di Fontanafredda (PN) e potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed internazionale.

Art. 2

La Cooperativa ha durata fino al 30 giugno 2040 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria senza diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II
SCOPO – OGGETTO

Art. 3

La Cooperativa persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici e sociali da ricevere da essa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa: (a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potrà remunerare gli eventuali strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Gli amministratori documenteranno la richiamata condizione di prevalenza nella nota

integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri che la attestano.
La cooperativa può operare, in via accessoria e complementare, anche con terzi.

Art. 4

La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto (ai sensi dell'art. 2135 c.c.):

- a) la vinificazione delle uve conferite dai soci e la vendita, anche al minuto, dei vini e relativi sottoprodotti;
- b) la trasformazione, manipolazione e commercializzazione di altri prodotti agricoli che fossero conferiti dai soci in base ai programmi deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- c) la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantità e qualità delle uve conferite e di quant'altro dagli stessi consegnato ai sensi della precedente lettera b), del ricavato delle vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere;
- d) qualsiasi altra attività affine, connessa, complementare o accessoria a quelle di cui ai punti a) b) del presente articolo, ivi compresa la partecipazione a cooperative, consorzi, società ed enti associativi aventi scopi integrativi e complementari all'attività della cooperativa;
- e) l'assistenza tecnica ai soci produttori;
- f) l'applicazione delle norme di filiera.

Per meglio perseguire gli obiettivi di cui ai punti precedenti la cooperativa può svolgere, ricorrendone le condizioni ed il riconoscimento di legge, le funzioni di Organizzazione di Produttori (O.P.) del settore vitivinicolo ai sensi del D. Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 nonché delle relative modifiche ed integrazioni ivi comprese le disposizioni regionali in materia.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Solo come attività marginale, in via non prevalente ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, Enti e Associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa inoltre potrà:

- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

- predisporre, ai sensi degli artt. 2 e 7 del D. Lgs. 102/2005 nel caso di ottenimento della qualifica di O.P. del settore vitivinicolo, programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi di esercizio, costituiti ed alimentati dai contributi dei produttori di uve associati e di organismi comunitari, nazionali e regionali.

TITOLO III SOCI COOPERATORI E AZIONI

Art. 5

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori gli imprenditori agricoli, singoli o comunque associati, ed i produttori che hanno la disponibilità giuridica dei prodotti da conferire che formano oggetto dell'attività della cooperativa.

Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale identica o affine a quella della cooperativa, salvo diversa determinazione del Consiglio di amministrazione che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della cooperativa.

Non possono essere soci i produttori agricoli aderenti ad O.P. che commercializzano le produzioni oggetto dell'attività della cooperativa.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della cooperativa, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, ma sono ammessi a godere di tutti, esclusi quelli di cui all'art.17 lettera d), gli altri diritti riconosciuti ai soci restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 9 del presente Statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 10 del presente statuto:

- a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa;

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio alla categoria di socio ordinario deve essere annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della

scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

Art. 6

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) il numero di azioni che propone di sottoscrivere;
- c) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- d) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole compromissorie contenute negli artt. 36 e seguenti del presente Statuto e di presa visione effettiva del Regolamento dell'Organo arbitrale;
- e) l'ubicazione, gli estremi catastali e l'estensione dei terreni vitati condotti a qualsiasi titolo la cui uva intenda impegnare, con l'indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda;
- f) l'impegno al conferimento totale dell' uva prodotta, conformemente a quanto disposto dal Regolamento interno;
- g) l'impegno al conferimento degli altri prodotti agricoli nelle quantità concordate ai sensi dell'art. 4 lettera b);
- h) comunicare tempestivamente per iscritto ogni fatto che determini variazioni, nel quantitativo di prodotto conferibile in cooperativa, superiori a quanto previsto dal Regolamento;
- i) l'impegno ad attenersi alle regole dell'accordo di filiera di cui alla lettera f) del precedente art. 4.

Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà contenere anche:

- la denominazione o la ragione sociale o, la forma giuridica e la sede legale;
- l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.
- i prodotti da conferire, e per ciascuno di essi l'elenco dei relativi soci con le indicazioni del comma precedente.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al Bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 7

I soci sono tenuti a conferire tutta l'uva da essi prodotta entro le zone geografiche delimitate dalla cooperativa nonché gli altri prodotti agricoli di cui alla lettera b) dell' art. 4.

Sono esentati dall'obbligo del conferimento totale delle uve:

a) i soci che in passato sono stati autorizzati a non consegnare le uve dei terreni (mappali, particelle, etc.) a suo tempo segnalati al fine dell'esonero in parola; tutta la restante produzione di uva, sui terreni diversi dai precedenti, va obbligatoriamente conferita alla cantina;

b) i soci che per particolari tipologie di uve e di loro vinificazione/commercializzazione venissero autorizzati a non conferire queste uve, purché però e soltanto qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga che con tale deroga questi soci non possano essere o diventare concorrenziali con gli interessi e gli scopi della cantina; e ciò ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente Statuto e dell'art.2527 del codice civile.

La mancata consegna di quanto impegnato al conferimento, quando non sussiste causa di forza maggiore riconosciuta, pone il socio nell'obbligo di pagare alla cooperativa una penalità che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento, fatto salvo il diritto della cantina al risarcimento dei danni.

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge, i soci sono obbligati all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e, qualora la cantina sia O.P. riconosciuta, devono in particolare:

a) applicare, in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, le regole dettate dalla cantina;

b) aderire ad un'unica Organizzazione di produttori vitivinicoli;

c) contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento ai fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi

d) a mantenere il vincolo associativo per un periodo minimo di tre anni.

Al socio produttore, aderente all' Organizzazione di Produttori riconosciuta, che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le seguenti sanzioni:

- Diffida;
- Sanzioni pecuniarie;
- Sospensione a tempo indeterminato;
- Esclusione.

La diffida sarà applicata nei casi di lieve inadempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione alla cooperativa, che procurino un danno economico alla medesima.

Le sanzioni pecuniarie saranno applicate - dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un regolamento approvato dall'Assemblea – qualora dall'inosservanza degli obblighi del socio produttore derivi un apprezzabile danno economico per la cooperativa.

La sospensione dovrà esser applicata nel caso di ritardo superiore ad un anno nel versamento di eventuali contributi finanziari previsti in caso di esecuzione dei programmi operativi.

L'esclusione dovrà essere irrogata, oltre che nei casi previsti dall'art. 10 (Esclusione) del presente Statuto, qualora il socio produttore venga meno agli impegni assunti nell'attuazione dei programmi operativi, abbia interessi contrastanti con la cooperativa, contravvenga in modo continuativo agli obblighi previsti dal presente articolo, abbia recato alla Cooperativa un danno economico patrimoniale di rilevante entità.

La sottoposizione del socio produttore al procedimento sanzionatorio lascia impregiudicato il risarcimento del danno subito dalla Cooperativa.

Inoltre i soci sono tenuti al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

a) del capitale sottoscritto, rimborsabile secondo quanto previsto ai successivi articoli 12 e 13;

b) dell'eventuale sovrapprezzo, non rimborsabile, calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione in merito deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Art. 8

Il capitale sociale è variabile ed è diviso in azioni del valore nominale di € 25.

Per i soci preesistenti resta confermato il valore della loro partecipazione al capitale sociale della cooperativa, formatosi in vigenza delle norme dei precedenti Statuti sociali; il Regolamento interno provvederà alla eventuale ristrutturazione o diversa articolazione di detto valore.

Il numero delle azioni di ciascun socio può essere rapportato alla quantità dei suoi apporti/conferimenti e viene determinato secondo quanto stabilito dal Regolamento.

Ciascun socio non può detenere un numero di azioni superiori ai limiti fissati dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, c.c. le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 6.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente Statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2437 c.c.), il socio può recedere quando:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) il Consiglio di Amministrazione non lo ritenga più in grado di partecipare proficuamente al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa almeno sei mesi prima della chiusura dell'esercizio in corso. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il quale entro i successivi sessanta giorni, può proporre opposizione ricorrendo alle clausole compromissorie del presente Statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici, il recesso può avere effetto con la chiusura dell'esercizio in corso o entro 5 esercizi successivi, in ragione delle valutazioni fatte dal Consiglio di Amministrazione circa gli impegni ed i programmi precedentemente assunti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio receduto; tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso nel libro dei soci.

Art. 10

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'articolo 2531 c.c. , può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico, così come richiamato nella parte iniziale dell'art. 2286 del codice civile;

2) nei casi previsti dalla restante parte dello stesso art. 2286 e dall'art. 2288 comma 1 del codice civile;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

4) qualora in maniera sostanziale danneggi, moralmente o materialmente, la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci;

5) per inottemperanza alle decisioni compromissorie di cui all'art. 38 dello Statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto agli articoli 36 e successivi dello Statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo diversa determinazione che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente, fosse presa dal Consiglio di Amministrazione in base ad oggettive valutazioni dei diritti e degli obblighi sia della cooperativa che del socio.

Art. 11

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari hanno diritto di ottenere il rimborso della azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, con le modalità e nella misura del presente articolo e di quello successivo.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla cooperativa.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile nei confronti di ciascuno dei successori.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione prevista ai sensi dei precedenti commi del presente articolo.

Art. 12

I soci receduti od esclusi, nonché gli eredi o i legatari del socio deceduto, hanno diritto al rimborso delle azioni che ha luogo sulla base del Bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio; la liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 1 e 4 dell'art. 10, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il rimborso può essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio o entro il maggior termine, comunque non superiore a 5 esercizi successivi, collegabile agli impegni finanziari e/o ai mutui contratti dalla cooperativa anche con l'adesione del socio stesso.

Art. 13

Il diritto ad ottenere il rimborso delle azioni, in caso di recesso, esclusione o morte del socio, si prescrive ove questo non sia esercitato entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore delle azioni per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

La cooperativa può in ogni caso compensare con il debito verso il socio - dovuto al rimborso delle azioni, al pagamento della prestazione mutualistica ed al rimborso dei prestiti - il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la cooperativa gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 14

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.1.1992 n. 59.

Art. 15

I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale.
I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di € 25 ciascuna.
Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 10 azioni.
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.

Art. 16

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio è tenuto a pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni , tenendo conto di quanto previsto dal successivo articolo 17 punto e).

Art. 17

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; in caso di riconoscimento della cantina come O.P., i soci sovventori che non siano anche conferenti uva non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili alla O.P.
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore spetta un solo voto nelle Assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul capitale sociale rappresentato dal fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 18

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

**TITOLO V
OBBLIGAZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI**

Art. 19

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'Assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

**TITOLO VI
ORGANI SOCIALI**

Art. 20

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;

ASSEMBLEA

Art. 21

L'Assemblea è convocata con lettera, anche a mano, fatta avere ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o con altro mezzo di comunicazione, idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione.

La convocazione può essere effettuata anche mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica; tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

L'avviso di convocazione può essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, nei termini di legge, ovvero su un quotidiano locale (Il Gazzettino, La Tribuna di Treviso).

L'Assemblea può tenersi convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Alle Assemblee potranno intervenire, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

Art. 22

L'Assemblea, sia essa ordinaria o straordinaria, delibera sulle materie attribuite alla propria competenza dalla legge.

In relazione all'eventuale qualifica O.P. della cantina, l'Assemblea ordinaria delibera la costituzione di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali alimentati da contributi dei soci e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, ivi compreso un apposito fondo di esercizio destinato all'esecuzione dei programmi operativi deliberati dall'Assemblea medesima la quale definirà le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo nonché la quota di partecipazione sociale.

L'Assemblea ordinaria può inoltre essere convocata dagli amministratori, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5), c.c., per l'autorizzazione di determinati atti di gestione individuati dagli stessi, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti.

Art. 23

Nelle Assemblee possono votare soltanto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci ma, su delibera del Consiglio di Amministrazione, vi possono intervenire anche i soci che non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea, con diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa; queste persone così delegate non possono rappresentare altri soci.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di un voto.

Art. 24

Salvo diversa determinazione dell'Assemblea, questa è normalmente presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve

consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 25

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei voti dei soci rappresentati.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'Assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art. 26

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 9 a 21 eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

Nel Consiglio dovranno essere equamente rappresentate le varie zone secondo criteri di ripartizione fissati dal Consiglio uscente.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono eleggibili i delegati del socio che cooperano alla sua impresa e che rappresentano il socio nell'Assemblea sociale ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 23 penultimo comma.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi societari e scadono - alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica - tutti contemporaneamente.

Per quanto riguarda la rieleggibilità si fa riferimento alle disposizioni legislative in essere.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed i Vice presidenti.

Art. 27

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

In presenza di programmi operativi di cui all'art. 4 ultimo trattino del presente Statuto il Consiglio di Amministrazione li predisporrà assieme ai Bilanci preventivi ed alle modalità di utilizzo dei fondi, con i conseguenti rendiconti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c. , dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi

componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, se nominato, alla loro prima riunione utile, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 28

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che si renda necessario, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Salvo diversa determinazione del Consiglio, le sue deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei voti.

Art. 29

In caso di cessazione sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

In caso di cessazione sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 30

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi e/o gettoni di presenza per gli amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale se nominato, e tenuto conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

Art. 31

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni genere e a qualsiasi titolo rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano ai Vice presidenti, la cui firma anche disgiunta costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori

generali, institori e procuratori speciali.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 32

Il Collegio sindacale, se nominato, è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

Per quanto riguarda doveri, poteri e responsabilità del medesimo si fa esplicito riferimento agli articoli 2403, 2403-bis, 2406 e 2407 del codice civile; ad esso spetta inoltre la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409-bis del codice civile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, assistere alle Assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del Comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico.

Il loro compenso annuale è determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

TITOLO VII PATRIMONIO - BILANCIO - RISTORNI

Art. 33

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale dei soci cooperatori;
- b) dal capitale sociale dei soci sovventori confluyente nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui alla lettera a) dell'articolo successivo e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni di cui alla lettera b) del precedente art. 7;
- e) dalla riserva straordinaria;
- f) dalle riserve indivisibili.

Art. 34

L'esercizio sociale va dal 01 luglio al 30 giugno di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di Bilancio per la cui approvazione l'Assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il Bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella Nota Integrativa al Bilancio. L'Assemblea che approva il Bilancio delibera la destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ad eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;
- e) il rimanente alle riserve indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 35

La liquidazione delle uve conferite sarà definita alla chiusura dell'esercizio sociale sulla base delle sue risultanze finali, e per le stesse durante l'esercizio la cooperativa corrisponderà ai soci somme a titolo di acconto nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

La cooperativa potrà remunerare gli altri prodotti conferiti dai soci secondo un prezzo determinato dal Consiglio di Amministrazione; in questo caso, la cooperativa in sede di approvazione del Bilancio di esercizio, potrà attribuire ai soci somme ulteriori (ristorni), ad integrazione dello scambio mutualistico, in proporzione alla quantità ed alla qualità degli apporti del socio nel corso dell'esercizio sociale.

I criteri relativi alla ripartizione della remunerazione delle uve, ed alle modalità di determinazione ed erogazione dei ristorni per gli altri prodotti, verranno definiti in apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, il quale potrà prevedere l'impegno del socio a non prelevare tutto o parte del conguaglio prezzo oppure tutto o parte dei ristorni non passati a capitale sociale, iscrivendo per pari importo un finanziamento infruttifero, anche non proporzionale alle quote del capitale sociale detenuto da ciascun socio, destinato a finanziare il programma degli investimenti produttivi.

In entrambi i sistemi di remunerazione degli apporti dei soci, sul valore delle relative liquidazioni potrà essere effettuata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione ratificata dall'Assemblea, una trattenuta che sarà portata per ciascun socio ad aumento della sua quota di partecipazione al capitale sociale fino a quando questa raggiungerà il limite massimo previsto dalla legge; oltre tale limite l'importo della trattenuta confluirà in un fondo finanziamento alla società infruttifero.

TITOLO VIII CLAUSOLE COMPROMISSORIE

Art. 36

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello

Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Art. 37

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Gli arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 15.000; ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, o dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Camera di Commercio nella circoscrizione dei quali cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 38

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 39

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 40

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero suo patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma di legge;
- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

TITOLO X DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare uno o più Regolamenti da subito applicabili e sottoposti successivamente alle decisioni dell'Assemblea. Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

In uno di tali Regolamenti dovranno essere indicate anche le sanzioni e le penali da applicare per le inosservanze, da parte dei soci, delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto.

Art. 42

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.